



Federazione delle imprese energetiche e idriche

# STATUTO

**Approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria tenutasi a Roma il 12 dicembre 2012**



## **STATUTO**

### **INDICE**

#### **TITOLO I DELLA DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO**

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede	pag. 4
Art. 2 - Scopi	pag. 4

#### **TITOLO II DEGLI ASSOCIATI – LORO OBBLIGHI E CONTRIBUTI**

Art. 3 - Adesione	pag. 5
Art. 4 - Iscrizione	pag. 5
Art. 5 - Obblighi degli Associati	pag. 6
Art. 6 - Cessazione dall'iscrizione	pag. 6
Art. 7 - Contributi	pag. 7

#### **TITOLO III DEGLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE**

Art. 8 - Organi della Federazione	pag. 7
Art. 9 - Assemblea degli associati	pag. 8
Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea	pag. 8
Art. 11 - Validità dell'Assemblea - votazione	pag. 9
Art. 12 - Presidenza dell'Assemblea e verbale	pag. 9
Art. 13 - Attribuzioni dell'Assemblea	pag. 9
Art. 14 - Consiglio Direttivo	pag. 10
Art. 15 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo	pag. 11
Art. 16 - Presidente della Federazione	pag. 11
Art. 17 - Vice Presidente	pag. 12
Art. 18 – Giunta Esecutiva	pag. 12
Art. 19 - Attribuzioni della Giunta Esecutiva	pag. 12
Art. 20 – Comitato delle Società Quotate	pag. 13
Art. 21 - Attribuzioni del Comitato delle Società Quotate	pag. 13
Art. 22 - Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 13
Art. 23 - Direttore Generale	pag. 14

#### **TITOLO IV DEL PATRIMONIO FEDERALE – DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL BILANCIO CONSUNTIVO**

Art. 24 - Patrimonio federale	pag. 14
Art. 25 - Amministrazione del patrimonio e gestione	pag. 15
Art. 26 - Bilancio preventivo e bilancio consuntivo	pag. 15

TITOLO V  
DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO E DELLO  
SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Art. 27 – Modificazioni statutarie

pag. 15

Art. 28 - Scioglimento della Federazione

pag. 15

**TITOLO I**  
**DELLA DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO**

**Art. 1 - Costituzione - Denominazione – Sede**

1. E' costituita in data 17 maggio 2005, con atto n. 54572/7713 della raccolta, Notaio Prof. Avv. Giacomo Salvatore Benintende, da Federgasacqua (Federazione italiana delle imprese dei servizi idrici, energetici e vari) e da Federenergia (Federazione nazionale delle imprese operanti nel campo energetico) la Federutility, Federazione delle imprese energetiche e idriche.

2. La Federutility aderisce alla Confservizi - Confederazione dei Servizi Pubblici Locali - Asstra, Federambiente, Federutility, in forma abbreviata Confservizi, assumendone il ruolo di componente del sistema di rappresentanza dei servizi con organizzazione industriale quale definito dallo Statuto Confederale.

3. La Federazione ha sede in Roma.

**Art. 2 - Scopi**

1. La Federazione non ha fini di lucro ed ha i seguenti scopi:

a) la rappresentanza degli interessi generali e la tutela degli interessi particolari degli associati nei settori di attività che interessano gli associati stessi;

b) la rappresentanza degli associati nei rapporti con il Parlamento ed il Governo per la definizione delle condizioni generali inerenti la gestione dei servizi gestiti dagli associati, con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con la Commissione di garanzia ex legge 146/90 nonché con altri organismi, enti ed Autorità competenti nella regolazione dei servizi riguardanti i settori di attività della Federazione;

c) la rappresentanza degli associati per la conclusione di accordi e contratti collettivi di lavoro in campo nazionale, l'assistenza dei medesimi nella stipulazione di accordi locali, nelle vertenze locali di lavoro e nel campo dei rapporti sindacali in genere;

d) le relazioni ed i rapporti con le Associazioni ambientaliste e la rappresentanza dei consumatori e con ogni altra Organizzazione e gruppo di opinione interessato alle tematiche del settore energetico, idrico e delle telecomunicazioni con particolare riguardo a problematiche quali l'utilizzo del territorio, la salvaguardia dell'ambiente, l'uso razionale dell'energia e delle risorse idriche;

e) la promozione di iniziative tendenti a dare attuazione ai principi e alle normative nazionali e dell'Unione europea per il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi e dei prodotti, il contenimento dei prezzi, la gestione della domanda, il miglioramento dell'ambiente, l'assolvimento degli obblighi connessi al servizio pubblico;

f) la rappresentanza degli associati per la definizione di accordi quadro nel campo industriale e commerciale in materie di interesse del settore, l'assistenza dei medesimi nella stipula dei relativi accordi aziendali;

g) la rappresentanza degli associati nei rapporti con il Parlamento Europeo, con la Commissione Europea e con le Istituzioni comunitarie in genere, per la definizione delle condizioni generali inerenti la gestione dei servizi gestiti dagli associati, nonché con altri organismi, enti ed Autorità, europei ed internazionali, competenti nella rappresentanza o nella regolazione dei servizi riguardanti i settori di attività della Federazione, e la promozione di scambi di studi e di esperienze;

h) la promozione di iniziative legislative concernenti il settore idrico, il campo energetico inteso come produzione, stoccaggio, trasporto, distribuzione e vendita di vettori energetici (elettricità, gas, teleriscaldamento ecc.) e delle telecomunicazioni, nonché l'aggiornamento degli associati sull'evoluzione tecnica e normativa dei relativi settori svolgendo nel loro interesse attività di studio, di informazione, di consulenza e di assistenza;

i) la promozione di studi, pubblicazioni, analisi e convegni anche allo scopo di favorire una più ampia conoscenza dell'attività dei settori rappresentati e del suo apporto allo sviluppo della vita economica e sociale del Paese nonché dei problemi che esso presenta, anche attraverso la partecipazione in Fondazioni che perseguano questi fini;

l) la promozione di ogni azione mirante alla gestione imprenditoriale dei pubblici servizi nei settori dell'acqua, dell'energia e delle telecomunicazioni in particolare prestando assistenza ai soggetti che intendono istituire nuove imprese;

m) la promozione della raccolta ed elaborazione e, dove necessario, della diffusione, di norma in forma aggregata, dei dati statistici relativi alle attività svolte dagli associati nei singoli ambiti di interesse dei settori, nonché di ogni altra documentazione attinente l'attività delle imprese associate in Italia e all'estero;

n) lo svolgimento di quelle altre attività che gli organi statutari riconoscano utili per il raggiungimento dei fini istituzionali.

2. La Federazione promuove i rapporti, regolati se necessario da specifici accordi, con le Associazioni Regionali per garantire un sistema di rappresentanza unitaria utile a coordinare e sviluppare le politiche industriali di settore sul territorio.

3. La Federazione potrà assumere partecipazioni ed interessenze sotto qualsiasi forma in imprese e società od enti che perseguano attività strumentali al raggiungimento dei suoi fini istituzionali; tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano l'amministrazione e la gestione del proprio patrimonio immobiliare.

4. La Federazione si propone di promuovere aggregazioni con altre Associazioni di operatori dei settori di competenza, ove si rendano opportune per la tutela degli interessi degli associati.

## TITOLO II

### DEGLI ASSOCIATI – LORO OBBLIGHI E CONTRIBUTI

#### Art. 3 – Adesione

1. Della Federazione di cui all'art. 1, comma 1 del presente Statuto, possono far parte, in qualità di soci ordinari, i soggetti, in qualsiasi forma costituiti, che operano nei settori di pubblica utilità quali energetico, idrico, funerario e telecomunicazioni o che applichino i relativi CCNL. Possono essere associati anche altri soggetti operanti in servizi a rete di pubblica utilità, ritenuti congruenti con le attività e finalità della Federazione.

2. Possono far parte della Federazione in qualità di "soci corrispondenti" i soggetti la cui attività è collegata alle imprese di cui al primo comma del presente articolo che siano comunque interessati ai servizi di competenza della Federazione.

I Soci corrispondenti hanno unicamente diritto a ricevere le informazioni che la Federazione fornisce ai soci ordinari e di partecipare alle iniziative di tipo informativo e divulgativo; essi sono tenuti al pagamento di un contributo fisso stabilito dalla Giunta Esecutiva ed al rispetto degli obblighi previsti per i soci ordinari, nei limiti derivanti dalla natura del loro particolare rapporto associativo.

3. I soci corrispondenti partecipano all'Assemblea senza diritto di voto. I loro rappresentanti non possono ricoprire cariche federali.

#### Art. 4 – Iscrizione

1. L'iscrizione avviene su domanda di ogni singolo ente, con produzione di tutti gli elementi che verranno indicati da apposita delibera del Consiglio Direttivo della Federazione.

2. L'iscrizione potrà essere richiesta dall'impresa che intende associarsi, per ogni singolo settore di attività, tra quelli previsti all'art. 3, comma 1.

3. La presentazione della domanda di ammissione costituisce implicita ed integrale accettazione dello Statuto.

4. Sull'accettazione della domanda delibera la Giunta Esecutiva; contro l'eventuale rigetto è ammesso ricorso in prima istanza al Consiglio Direttivo ed in seconda istanza all'Assemblea Generale.

5. La comunicazione della delibera deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata o mediante telefax.

6. L'iscrizione decorre dal giorno dell'accettazione della domanda. Essa ha scadenza al compimento del secondo anno solare intero seguente e successivamente si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non è disdetta nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 6.

#### **Art. 5 - Obblighi degli Associati**

1. L'iscrizione alla Federazione comporta l'obbligo dell'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni adottate dai competenti organi.

2. Gli Associati si obbligano inoltre:

a) ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive della Federazione;

b) a fornire tutti i dati statistici e le notizie che la Federazione, riterrà di richiedere per il conseguimento degli scopi federali, in base ad apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo;

3. Le imprese associate e i loro rappresentanti sono tenuti altresì:

a) a riconoscere, tra i valori fondanti della Federazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza;

b) a respingere e contrastare ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose;

c) a collaborare con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza della Federazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.

4. I soli associati tenuti all'applicazione nei confronti dei dipendenti di rapporti di lavoro di diritto privato hanno l'obbligo di applicare, salvo le disposizioni di legge, gli accordi e contratti collettivi di lavoro stipulati dalla Federazione per i dipendenti e le attività dagli stessi regolate e di attenersi alle disposizioni dei competenti organi federali in materia sindacale. Tutto ciò limitatamente agli associati che applicano i suddetti accordi e/o Contratti.

5. Il mancato rispetto del codice etico della Federazione, secondo quanto previsto dal precedente comma 3, è sanzionato ai sensi del successivo articolo 6, lettera d).

#### **Art. 6 - Cessazione dall'iscrizione.**

1. L'iscrizione alla Federazione cessa:

a) per disdetta: la disdetta, ai fini del comma 6 dell'art. 4, deve essere inviata alla Federazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dall'associato almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno solare in corso.

b) per recesso: il recesso è consentito agli associati dissenzienti dalle modifiche apportate allo statuto dall'Assemblea federale. Il recesso deve essere comunicato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie ed ha efficacia immediata.

c) per decadenza: la decadenza consegue alla perdita da parte dell'associato dei requisiti di cui all'art. 3 del presente statuto. Essa ha efficacia dal giorno in cui ha luogo l'accertamento da parte del Consiglio Direttivo.

d) per esclusione: la esclusione di un associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, in caso di mancata osservanza degli obblighi statutari, con le modalità di voto di cui all'art. 14, comma 9. Contro l'esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo. La esclusione ha effetto dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 7 – Contributi**

1. Gli associati aderenti sono tenuti a corrispondere alla Federazione i seguenti contributi i cui criteri sono stabiliti dall'Assemblea:

a) un contributo annuo;

b) eventuali contributi straordinari.

2. Il contributo è intrasmissibile, non rivalutabile e non compensabile.

3. Il contributo annuo dovrà essere versato secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

4. Nell'anno di iscrizione il contributo è dovuto pro rata dal mese di iscrizione.

5. La Federazione potrà prevedere la sospensione dei servizi di assistenza agli associati non in regola con il versamento, entro l'anno di competenza, dei contributi associativi dovuti.

### **TITOLO III**

#### **DEGLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE**

#### **Art. 8 – Organi della Federazione**

1. Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) la Giunta Esecutiva;
- e) il Comitato delle Società Quotate;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti

2. Alle cariche federali possono accedere coloro che sono amministratori degli associati e/o delegati dagli stessi. Tale requisito non è richiesto per il Collegio dei Revisori dei Conti.

3 Gli associati alla Federazione hanno la facoltà di indicare delegati che potranno sostituire, in caso di assenza o impedimento, i loro rappresentanti nel Consiglio Direttivo federale.

4. In caso di decadenza dall'incarico presso l'associato che originariamente lo ha designato o di revoca del mandato o di disdetta dell'associato che lo ha designato, il rappresentante decade immediatamente dalla carica ed è sostituito secondo le disposizioni del presente Statuto.

5. La sostituzione dell'amministratore decaduto dalla carica viene effettuata dalla Assemblea convocata entro 60 giorni di calendario nel caso si tratti del Presidente federale o di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

6. Negli altri casi al componente di un organo federale, che per qualsiasi motivo decada dalla carica, subentra un amministratore, designato dallo stesso ente associato cui apparteneva il componente decaduto, da surrogarsi nella prima seduta del Consiglio Direttivo. Nel caso che l'ente associato non provveda a tale designazione il Componente decaduto verrà sostituito dal Consiglio Direttivo.

7. Tutte le cariche federali di elezione assembleare, ad eccezione di quella del Presidente, hanno la durata di tre anni e ad esse si può essere rieletti, di norma, una sola volta.

8. La carica del Presidente ha la durata di tre anni e ad essa si può essere rieletti una sola volta.

9. Le spese sostenute per la partecipazione alle sedute da parte dei componenti gli organi federali sono a carico degli associati cui appartengono i rispettivi rappresentanti.

10. Le indennità per lo svolgimento delle funzioni e per la partecipazione alle riunioni da parte dei componenti gli organi federali vengono riconosciute secondo criteri stabiliti dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9 - Assemblea degli associati**

1 L'Assemblea Generale è costituita dai delegati nominati dagli associati ordinari.

2. L'Assemblea dei delegati costituisce il massimo organo della Federazione ed ha tutti i poteri.

3. Ciascun associato può delegare uno o più rappresentanti e mai in forma collegiale. Ogni delegato non potrà, in ogni caso, rappresentare oltre all'impresa che lo ha designato, più del 5% dei voti totali spettanti agli associati.

4. L'atto di nomina da parte dell'associato dei propri delegati deve essere inviato alla Direzione generale della Federazione. Ogni delegato ha facoltà di subdelegare in sua vece altro rappresentante di impresa associata, con la limitazione di cui al comma precedente.

5. Gli associati se non sono in regola con i versamenti dei contributi di cui al precedente art. 7 o con ogni altro versamento di somme di spettanza della Federazione non hanno diritto di voto in Assemblea.

6. La determinazione dei voti spettanti a ciascun associato verrà effettuata, in relazione ai contributi associativi imputati nell'anno precedente, secondo criteri di calcolo approvati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

7. Agli associati iscritti nell'anno in cui si svolge l'Assemblea viene attribuito un solo voto.

8. Le spese per la partecipazione dei delegati all'Assemblea restano comunque a carico delle rispettive Imprese, Società ed Enti associati.

#### **Art. 10 – Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria due volte l'anno entro i mesi di giugno e dicembre per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e ogni qualvolta sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dalla Giunta Esecutiva o da un gruppo di associati che rappresenti almeno un decimo dei voti complessivamente spettanti agli associati stessi.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Federazione con lettera raccomandata da spedirsi almeno quindici giorni di calendario prima della data della riunione. L'invito dovrà indicare la data e l'ora dell'adunanza ed il luogo dove si terrà, nonché ordine del giorno degli argomenti da trattarsi.

3. In caso d'urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata anche telegraficamente, mediante telefax o posta elettronica con l'osservanza delle modalità di cui al precedente comma ed almeno otto giorni di calendario prima.

#### **Art. 11 – Validità dell'Assemblea - votazione**

1. L'Assemblea e' validamente costituita quando siano presenti tanti delegati che dispongano della maggioranza assoluta dei voti spettanti agli associati aventi il diritto di voto.

2. Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'Assemblea sarà valida in seconda convocazione quando sia rappresentato almeno un quarto dei voti spettanti agli associati aventi il diritto di voto.

3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano quando si tratti di modifiche allo Statuto federale o di scioglimento della Federazione. In caso di modifiche statutarie occorre che la deliberazione, tanto in prima che in seconda convocazione, sia adottata con oltre la metà dei voti spettanti agli associati alla Federazione aventi il diritto di voto. In caso di scioglimento della Federazione occorre che la deliberazione, tanto in prima che in seconda convocazione, sia adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

4. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti

5. Nelle votazioni per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, ogni associato avrà diritto di voto esclusivamente secondo quanto verrà stabilito dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea e che dovrà tener conto dei diversi servizi a cui aderiscono le singole imprese.

#### **Art. 12 – Presidenza dell'Assemblea e verbale**

1. L'Assemblea e' aperta dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, da uno dei Vice Presidenti.

2. L'Assemblea nomina un Presidente e un Segretario, una Commissione di verifica deleghe composta di tre componenti e tre scrutatori per il controllo delle votazioni, scelti tra i delegati aventi diritto di voto.

3. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto verbale da parte del Segretario o, qualora siano previste modifiche statutarie, da un notaio. Il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o dal notaio, quando ne sia prevista la presenza, dovrà essere inviato in copia agli associati.

#### **Art. 13 – Attribuzioni dell'Assemblea**

1. Sono di competenza dell'Assemblea:

a) le variazioni statutarie;

b) l'esame della relazione del Consiglio Direttivo, del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e le relative deliberazioni

c) la determinazione dei criteri per il calcolo dei contributi di cui all'art. 7;

d) la determinazione delle direttive di massima dell'azione federale;

e) la nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo fino ad un massimo di quaranta, dei Revisori dei Conti e del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo potrà essere eventualmente incrementato in caso di adesione di soggetti operanti in settori diversi da quello energetico ed idrico.

2. Nella designazione dei membri del Consiglio Direttivo dovrà essere assicurata la rappresentanza delle diverse imprese associate (metropolitane, grandi e medie) e in particolare, con un rappresentante ciascuno, rispettivamente le piccole imprese (private o pubbliche), le gestioni in economia e le cooperative.

3) E' altresì di competenza dell'Assemblea:

a) l'approvazione delle metodologie di calcolo per l'attribuzione dei voti assembleari spettanti a ciascun associato;

b) la fissazione degli emolumenti degli organi federali e del Collegio dei Revisori dei Conti ;

c) decidere in ultima istanza sui ricorsi contro il rigetto delle domande di iscrizione o contro le deliberazioni di esclusione prese dal Consiglio Direttivo;

d) deliberare su ogni altra materia non attribuita ad altri organi;

e) deliberare lo scioglimento della Federazione

f) nominare quei delegati che risultassero necessari in relazione all'attività svolta dagli Organi confederali.

g) nominare i liquidatori.

4. L'Assemblea è sovrana e può esercitare i poteri di tutti gli organi federali

#### **Art. 14 – Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, e da non più di 44 membri, tra cui il Vice o i Vice Presidenti, rappresentanti gli associati per i settori elettrico, gas, idrico e funerario, indicativamente per un terzo ciascuno. Il numero dei componenti potrà essere incrementato ai sensi di quanto previsto al 1° comma, lett. e) dell'art. 13.

2. Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti effettivi del Consiglio stesso. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio Revisori dei Conti ed il Direttore Generale.

3. Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni di calendario prima della data di riunione, osservandosi per il resto le norme e le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione può essere fatta anche mediante telegramma, fax o posta elettronica, da inviarsi almeno tre giorni di calendario prima della riunione.

5. Le riunioni possono avvenire anche mediante video-conferenza o sistemi analoghi.

6. In caso di impossibilità a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo, il componente può farsi rappresentare con le modalità previste all'art. 8 comma 3.

7. I membri del Consiglio che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

8. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente della Federazione e in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente delegato e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da uno degli altri Vice Presidenti in ordine di età o, in subordine, dal Consigliere più anziano di età.

9. Per la validità delle riunioni si richiede la presenza di almeno un terzo dei consiglieri, salvo che per le deliberazioni di cui ai punti b), d), e), f), g), h), i), l), m), n), dell'articolo 15 per i quali è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti e sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

11. In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

#### **Art. 15 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

1. Spetta al Consiglio Direttivo:

a) promuovere, deliberare ed attuare le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto, applicando in particolare le direttive fissate dall'Assemblea;

b) approvare, per la presentazione all'Assemblea, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.

c) deliberare sulle domande di iscrizione alla Federazione;

d) deliberare sui ricorsi per l'ammissione degli associati e pronunciarsi sulla decadenza o esclusione degli associati stessi ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;

e) sottoporre all'Assemblea i criteri per il calcolo dei contributi ai sensi dell'art. 7; nonché del calcolo dei voti di cui all'art. 9, comma 6;

f) sottoporre all'approvazione della Assemblea eventuali modifiche al presente Statuto;

g) esercitare, in caso di urgenza ed assoluta necessità i poteri dell'Assemblea, con riserva di ratifica da parte di essa;

h) nominare, tra i propri componenti, il Vice Presidente o i Vice Presidenti, fino ad un massimo di tre, nonché i componenti della Giunta Esecutiva. Al Vice Presidente o ai Vice Presidenti potranno essere attribuite specifiche deleghe esecutive, come pure ai restanti componenti il Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo nomina inoltre il Comitato delle Società Quotate su designazione delle aziende associate quotate in borsa.

i) nominare e revocare il Direttore Generale della Federazione;

l) regolare il rapporto d'impiego di tutto il personale, su proposta del Direttore Generale;

m) istituire gli uffici e i servizi necessari per lo svolgimento dell'attività federale;

n) istituire le Commissioni tecniche di settore, costituite da un Presidente, nominato tra i componenti il Consiglio Direttivo, e da componenti scelti tra i rappresentanti designati dalle imprese associate;

2. Il Consiglio Direttivo delibera inoltre in via generale sui criteri di ammissibilità di imprese che svolgono servizi e attività non direttamente compresi tra quelli indicati all'art. 3 del presente Statuto.

#### **Art. 16 – Presidente della Federazione**

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea ed ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Convoca l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva e il Comitato delle Società Quotate, a norma e con le modalità previste dal presente Statuto.

3. Egli provvede per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e del Comitato delle Società Quotate, prende i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività federale; affida ai componenti la Giunta Esecutiva specifici compiti o deleghe che ha facoltà di revocare, motivandone la decisione.

4. Può aprire, utilizzare e chiudere conti correnti bancari e postali intestati alla Federazione chiedere ed utilizzare linee di credito presso banche per conto e nell'interesse della stessa, negoziare titoli, concludere contratti, costituire in pegno titoli od altri valori di proprietà della Federazione a fronte di operazioni di credito e può conferire delega per l'effettuazione di tutte le suddette operazioni al Direttore Generale e/o a responsabili amministrativi federali.

5. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva sottoponendole il provvedimento per la ratifica nella sua prima adunanza.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente dallo stesso delegato ne assume i poteri.

#### **Art. 17 - Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente o i Vice Presidenti collaborano con il Presidente all'elaborazione degli indirizzi dell'attività della Federazione.

2. Nel caso in cui per qualsiasi motivo uno dei Vice Presidenti venga a cessare dalla carica, il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo la sua sostituzione. Il mandato del Vice Presidente subentrato avrà la stessa scadenza di quello del Vice Presidente sostituito.

#### **Art. 18 – Giunta Esecutiva**

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e fino ad un massimo di 14 componenti il Consiglio Direttivo, tra cui il Vice Presidente o i Vice Presidenti. Tra i componenti, ai sensi del comma 1, lett. h) dell'art. 15, possono essere attribuite specifiche deleghe esecutive. La Giunta Esecutiva è nominata dal Consiglio Direttivo, nella prima riunione dopo l'Assemblea elettiva.

2. La Giunta si riunisce ordinariamente una volta ogni mese e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Direttore Generale.

3. La Giunta è convocata dal Presidente con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno spedita almeno dieci giorni di calendario prima della data dell'adunanza.

4. La convocazione può essere fatta anche mediante telegramma, fax o posta elettronica, da inviarsi almeno tre giorni di calendario prima della riunione.

5. Le riunioni possono avvenire anche mediante video-conferenza o sistemi analoghi.

6. Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o di impedimento da un Vice Presidente.

7. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

8. La Giunta Esecutiva, coordina l'attività esecutiva della Federazione.

#### **Art. 19 – Attribuzioni della Giunta Esecutiva**

1. Spetta alla Giunta Esecutiva:

- a) provvedere alla nomina e designazione dei rappresentanti della Federazione in tutti i consigli, commissioni, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi, dai regolamenti, dagli accordi sindacali ed in ogni altro caso in cui sia richiesta ed ammessa.

- b) deliberare su tutte le questioni attinenti all'attività federale entro i limiti e secondo le direttive determinate dal Consiglio Direttivo, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2;
- c) provvedere all'assunzione ed al licenziamento del personale di livello dirigenziale, su motivata indicazione del Direttore Generale;
- d) autorizzare il Presidente a stare in giudizio.

2. In caso di urgenza la Giunta può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendogli il provvedimento per la ratifica nella sua prima adunanza.

#### **Art. 20 – Comitato delle Società Quotate**

1. Il Comitato delle Società Quotate è composto dal Presidente della Federazione, che lo presiede, e dai Presidenti o loro delegati da ciascuna delle aziende quotate in borsa, associate alla Federazione.
2. Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno 2 volte all'anno quando lo ritiene il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
3. Alle riunioni del Comitato partecipa il Direttore Generale.
4. Il Comitato è convocato, con lettera raccomandata, dal Presidente. La convocazione prevederà l'ordine del giorno e dovrà essere spedita almeno dieci giorni di calendario prima della data dell'adunanza.
5. La convocazione può essere fatta anche mediante telegramma, fax o posta elettronica, da inviarsi almeno tre giorni di calendario prima della riunione.
6. Le riunioni possono avvenire anche mediante video-conferenza o sistemi analoghi.
7. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e sono fatte constatare da apposito verbale. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 21 – Attribuzioni del Comitato delle Società Quotate**

1. Il Comitato delle Società Quotate decide sulle questioni di propria specifica competenza, in linea con gli indirizzi della Federazione.
2. Il Comitato può costituire gruppi di lavoro, affidandone il coordinamento ad uno dei suoi membri.
3. Le delibere del Comitato saranno sottoposte al Consiglio Direttivo.

#### **Art. 22 - Collegio dei Revisori dei Conti**

1. L'Assemblea nomina un Collegio di tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti tra gli Amministratori e rappresentanti degli associati
2. L'Assemblea designa anche il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti al Ruolo dei Revisori dei Conti.
4. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano all'Assemblea generale e alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, anche alle riunioni della Giunta Esecutiva.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

6. I Revisori dei Conti supplenti subentrano a quelli effettivi nel caso si verifichi qualche decadenza fra gli effettivi stessi.

### **Art. 23 - Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale è responsabile del regolare funzionamento della Federazione e cura l'attuazione delle decisioni adottate dagli organi federali

2. Il Direttore Generale ha inoltre il compito di predisporre il bilancio preventivo e di compilare il bilancio consuntivo con le relative note illustrative da presentare all'approvazione dei competenti organi federali.

3. Provvede alla gestione finanziaria ed economica dell'amministrazione federale, nei limiti ed in conformità del bilancio di previsione

4. Per sovrintendere alle attività attribuite al Direttore Generale di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Consiglio Direttivo delega un suo componente ai sensi dell'art. 15, comma h).

5. Il Direttore generale ha altresì la facoltà, su delega del Presidente, di effettuare tutte le operazioni di cui all'art. 16 comma 4, relative alla gestione finanziaria ed economica della Federazione.

6. Egli ha facoltà di proporre al Consiglio Direttivo, alla Giunta Esecutiva e al Presidente della Federazione quelle soluzioni e quei provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi statutari.

7. Egli è capo del personale dipendente dalla Federazione e cura l'organizzazione degli uffici in base alle direttive degli organi federali. Ha il potere di assumere e licenziare il personale, salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lettera c), dandone comunicazione agli organi federali.

8. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea, alle riunioni del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e del Comitato delle Società Quotate.

## **TITOLO IV**

### **DEL PATRIMONIO FEDERALE - DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL BILANCIO CONSUNTIVO**

#### **Art. 24 - Patrimonio federale**

1. Il patrimonio federale è costituito:

a) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non vengano erogate in conseguenza di specifiche deliberazioni del Consiglio Direttivo;

b) dai beni immobili, mobili e dai valori di qualsiasi specie che, per acquisto, lasciti, donazioni ed altre cause legalmente riconosciute, vengano in proprietà della Federazione.

2. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge n. 662 del 23/12/96.

3. E' fatto divieto durante la vita della Federazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale

#### **Art. 25- Amministrazione del patrimonio e gestione**

1. La Giunta Esecutiva determina e propone al consiglio Direttivo le modalità per l'erogazione delle spese, degli investimenti dei capitali e per la gestione economica e finanziaria in genere del patrimonio.
2. Il servizio di cassa sarà affidato ad uno o più istituti di credito di rilevante importanza sui quali verranno tratti gli ordinativi di incasso e di pagamento anche mediante assegni di conto corrente a firma del Presidente o del Direttore generale o da persona della struttura a ciò delegata.

#### **Art. 26 - Bilancio preventivo e bilancio consuntivo**

1. Il Consiglio Direttivo deve presentare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori dei Conti almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea, insieme ai documenti giustificativi.
2. Tutti i documenti sopra citati devono essere inviati agli associati almeno otto giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea.
3. Le variazioni di bilancio rispetto al preventivo approvato dall'Assemblea sono di competenza del Consiglio Direttivo e dovranno essere sottoposte a ratifica da parte dell'Assemblea.

### **Titolo V**

#### **DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO E DELLO SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE**

#### **Art. 27 - Modificazioni statutarie**

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea su preciso ordine del giorno, con voto favorevole della maggioranza di cui all'art. 11 ed entreranno in vigore immediatamente, ove dall'Assemblea non sia diversamente stabilito.
2. Dette modificazioni possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da un gruppo di associati rappresentanti un decimo dei voti complessivamente spettanti agli associati stessi.
3. Il Presidente è tenuto a dare comunicazione della delibera relativa alle modificazioni statutarie agli associati, a mezzo lettera raccomandata entro trenta giorni dalla data della delibera stessa.
4. In caso di modificazioni degli articoli 2 e 5 dello Statuto è consentito ai soci dissenzienti il diritto di recesso da comunicarsi per raccomandata entro trenta giorni di calendario dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie.

#### **Art. 28 – Scioglimento della Federazione**

1. In caso di scioglimento della Federazione, deliberato con le modalità dell'art. 11, l'Assemblea con le stesse maggioranze nominerà un collegio di liquidatori composto da non meno di tre membri e ne determinerà i poteri.
2. L'Assemblea, con le medesime maggioranze, stabilirà la destinazione del patrimonio secondo quanto previsto al comma 2. dell'art. 24 del presente Statuto.